

sa, se prima non otterrà dall'Offizio preside dietro all'assicurazione della salute la speciale Licenza.

Decimo. Al tempo della discesa e scarico generale dalli Monti dovranno li Conduttori di essi far visitare le Malghe e Greggi dalli Deputati di Sanità rispettivi, li quali riconosciute nel numero e qualità colle note antecedenti, e rilevato lo stato di Salute, rilasceranno le Fedi giurate alli Conduttori, che dopo averle firmate, le porteranno al competente Offizio dal quale verranno rilasciate le relative Licenze e le Fedi, colle quali li Conduttori medesimi accompagneranno li Proprietarij o Custodi alle loro case segnando sulle Fedi stesse anche il numero delle perite se ve ne fossero per li giusti confronti, che avranno a farsi dalli Deputati alla Sanità delle Ville al ritorno di esse Bestie: questi proprietarij non potranno partire dai Monti, nè li Conduttori accorderanno la discesa senza la suindicata Fede.

Undecimo. S' intenderà a maggior rischiarazione per nome di Conduttore quello che o per esserne il Padrone o per tenere in affitto il Monte prende in accordo li animali dai particolari per ritraerne a proprio interesse l'utile dei prodotti; e se qualche Monte corresse a nome della Comunità li Capi di questa, o siano Uomini di Comun saranno